

**DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 09/04/08, n. 81 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto **GIUSEPPE SILVESTRI** nella persona di Amministratore Unico della ditta **AUTOSERVIZI CERELLA SRL** con sede in Vasto (66054) in C.so Mazzini, 619 C.F. /P. IVA 02469080697

Premesso che in data odierna il Datore di Lavoro revoca l'incarico del Geom. Mirko Marchesani quale responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, ringraziando il Geom. Marchesani per il proficuo lavoro svolto sinora

N O M I N A a far data dal 01/01/2023

il **Dott. Giustino Bologna** nato a Carpineto Sinello (CH) il 06/01/1963 in qualità di consulente esterno **CHE ASSUME L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.**

A tal proposito dichiara che:

1. per la designazione del suddetto Responsabile del S.P.P. è stato consultato il Rappresentante dei lavoratori Sig. **Fanaro Giuliano**;
2. è in possesso di specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art. 32, comma 2).
3. detta persona riveste in azienda la qualifica di Consulente esterno;

In base a quanto espresso:

4. dichiaro che il Responsabile del SPP è in possesso delle capacità e requisiti professionali adeguati;
5. egli inoltre, ha partecipato anche ad un corso specifico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dall'art 32 comma 2 D.Lgs. 81/08;
6. parteciperà anche a corsi di aggiornamento secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 6;
7. dichiaro che l'azienda non ha l'obbligo di nomina di RSPP interno previsto dall'art. 31 comma 6 ovvero aziende sottoposte a controlli pericoli incidenti rilevanti, b) centrali termoelettriche; c) impianti e laboratori nucleari; d) deposito e fabbricazione di esplosivi; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.


Vasto li 22.12.2022

Il datore di lavoro



Il Rappresentante dei lavoratori (approvazione)

Firma per accettazione dell'incarico.



Da consegnare al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

- Articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008*

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- o la valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- Articolo 33 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.*

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- o all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- o ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- o ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; o a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- o a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- o a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

- Articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.*

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

- o bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. *(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 €)*

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Non sono previste sanzioni a carico dell' RSPP

Luogo VASTO Data 21.12.2022

Firma per accettazione dell'incarico.



Il datore di lavoro

